



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 23028/Area II

Avellino 1/6/2017

AI SIGG.RI SINDACI E
COMMISSARI STRAORDINARI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale. Art. 8, DL 17/2/2017, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”*, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017.

Si comunica alle SS.LL. il contenuto della seguente circolare n. 5 del 18 maggio 2017 emanata dal Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i servizi Demografici al fine di garantire l’uniforme e corretta applicazione delle recenti novità legislative:

“L’art. 8, c. 1, lett.a)-bis, del DL n. 13/2017, indicato in oggetto, ha inserito, dopo l’art. 5 del d.lgs. n. 18/8/2015, n. 142, recante, tra le altre, norme relative all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, l’art. 5-bis, rubricato *“iscrizione anagrafica”*.

Il comma 1 della nuova disposizione prevede che l’istituto della convivenza anagrafica, di cui all’art. 5 del regolamento anagrafico (DPR n. 223/1989), possa essere applicato sia nella ipotesi in cui l’interessato sia ospitato nei centri di prima accoglienza, che nei casi in cui esso sia ospitato nelle strutture temporanee, ovvero nei centri di accoglienza del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), sempre che non sia registrato *individualmente* in anagrafe.

Il successivo comma 2 – analogamente a quanto previsto dagli artt. 6 c. 2, e 13, c. 2 del citato regolamento, con riguardo alla generale disciplina dell’istituto della convivenza anagrafica – sancisce *l’obbligo del responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti*.

Il comma 3, prevede, infine, testualmente, che *“La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1”*.

Tale disposizione introduce quindi una speciale disciplina della cancellazione anagrafica con effetto immediato, applicabile alle ipotesi di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento ingiustificato del richiedente protezione internazionale, salvaguardando comunque il diritto dell’interessato ad essere nuovamente iscritto”.

p.IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
-Amabile-

SS/m